




Comune di CASTELLABATE
Provincia di Salerno
Piazza Lucia - fraz. S. Maria - 84048 Castellabate (SA)



Ufficio del Sindaco
tel. 0974962302 - fax 0974961188
email: sindaco@comune.castellabate.sa.it
sede: P.zza Lucia fraz. S.Maria

ORDINANZA SINDACALE NR. 34 DEL 01.08.2020

OGGETTO: misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio da contagio da COVID - 19. Disposizioni per i cittadini

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili il cui termine finale è stato differito, da ultimo, al 15.10.2020 a seguito del decreto-legge 30 luglio 2020, n.83;

VISTI il D.P.C.M. del 04.03.2020, il D.P.C.M. del 08.03.2020, il D.P.C.M. del 09.03.2020, il D.P.C.M. del 11.03.2020, il D.P.C.M. del 22.03.2020, il D.P.C.M. 01.04.2020 e gli ulteriori provvedimenti del Governo e della Regione Campania;

DATO ATTO che con ordinanza sindacale nr. 31 del 16.07.2020 veniva ordinato "...*ad horas e fino al 31.07.2020, l'uso della mascherina in quelle zone del territorio comunale in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi o congiunti. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.*";

DATO ATTO altresì, che con ulteriore ordinanza sindacale nr. 33 del 29.07.2020, in considerazione dell'isolamento domiciliare fiduciario disposto dall'ASL per 23 cittadini residenti risultanti presenti tra il tracciamento dei contatti con un non residente risultato successivamente positivo al Sars-Cov, veniva disposta, quale misura precauzionale, la sospensione immediata, sia all'interno che all'esterno di tutte le attività di pubblico esercizio di ogni forma di intrattenimento musicale ivi incluse feste e cerimonie private oltre che impartire disposizioni ai titolari di pubblici esercizi in ordine alla vigilanza presso le proprie strutture al fine di evitare assembramenti;

VISTA l'ordinanza nr. 64 del 31.07.2020 della Regione Campania che prevede che, con decorrenza dal 1 agosto 2020 e fino al 9 agosto 2020, sono confermate le misure di contenimento e prevenzione del rischio sanitario;

PRESO ATTO che i 23 concittadini posti in quarantena fiduciaria dallo scorso 28 luglio, perché venuti a contatto con un non residente asintomatico, risultano tutti ufficialmente negativi al Covid-19;

RITENUTO, pertanto, di poter adottare un unico provvedimento sia di revoca dell'ordinanza sindacale nr. 33 del 29.07.2020 in ragione dell'esito negativo dei 23 tamponi dei cittadini residenti e sia di proroga delle misure precauzionali di cui all'ordinanza sindacale nr. 31 del 16.07.2020;

con decorrenza immediata e al fine di tutelare il diritto alla salute dei propri concittadini ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;

ORDINA

per le motivazioni riportate in premessa,

- a) **è revocata ad horas** l'ordinanza sindacale nr. 33 del 29.07.2020 in ragione dell'esito negativo dei 23 tamponi dei cittadini residenti;
- b) **è prorogata, ad horas e fino al 09.08.2020**, l'ordinanza sindacale nr. 31 del 16.07.2020, che prevede l'uso della mascherina in quelle zone del territorio comunale in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi o congiunti. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.

AVVERTE

che al Comando Polizia Municipale e alle altre FF.O. spetta l'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 al quale integralmente si rinvia, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di sanzione pecuniaria da euro 400 a euro 3.000).

DISPONE

l'immediata pubblicazione, fino a sua revoca, del presente provvedimento all'albo pretorio on line del comune di Castellabate, sul sito istituzionale dell'ente, nonché su ogni portale social oltre che a mezzo comunicato stampa e manifesti.

AVVERTE, ALTRESÌ,

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Salerno, competente per territorio, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto (Legge 6 dicembre 1971, nr. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (DPR 24.11.1971, nr. 1199).

Il presente provvedimento è immediatamente efficace dalla data della sua adozione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Manda, per le rispettive competenze,:

- al responsabile area I - sede - per la pubblicazione all'albo pretorio on line, sito istituzionale dell'ente e portali social;
- al Comando Polizia Municipale - sede per le attività di vigilanza e controllo; poliziamunicipale@pec.comune.castellabate.sa.it;
- alla protezione civile per il tramite del comando polizia municipale;
- alla Stazione Carabinieri di S.Maria di Castellabate - tsa23322@pec.carabinieri.it;
- al Prefetto di Salerno - protocollo.prefsa@pec.interno.it;
- all'ASL Salerno - protocollogenerale@pec.aslsalerno.it;
- alla Regione Campania - Uffici di Presidenza - seg.presidente@regione.campania.it; urp@pec.regione.campania.it; capo.gab@pec.regione.campania.it.

Castellabate, 01.08.2020

Il Sindaco
Costabile SPINELLI

